

SEZIONE SECONDA

Atti di organi statali e comunitari

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Decreto Direttoriale 08 agosto 2025, rilasciato a favore di Terna S.p.A. "Richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori, della validità della pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio, nonché dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DPR 327/2001, relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Stazione elettrica denominata 'Stornara 2' e dei relativi raccordi a 150 kV (doppio elettrodotto 150 kV Stornara 2 – Cerignola), opere di connessione alla RTN del progetto autorizzato con D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018, rilasciato ai sensi del D. Lgs. 387/2003 dalla Regione Puglia e successivamente volturato a Terna S.p.A. con D.D. n. 2 del 12/01/2021."

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che "i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale" e che tali termini "si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

VISTO l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'articolo 13 bis che prevede: "Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO, in particolare, il comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del soprarichiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale "Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12 dicembre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20 dicembre 2018, con la quale Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, la società "Inergia S.p.A." alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica complessiva di 10 MW, sito nel Comune di Stornara (FG), località "Posticciola" e delle relative opere di connessione consistenti nella connessione alla RTN dell'impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 kV "Stornara", previa realizzazione di:

- una stazione elettrica RTN a 150 kV "SE Stornara 2" in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Cerignola - Ortanova";
- due nuovi collegamenti a 150 kV tra la SE Stornara 2 e la SE Cerignola (quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 4 del 27 gennaio 2016 in favore della società ENERMAC S.r.l.);

CONSIDERATO che la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con la citata Determina Dirigenziale n. 202 del 12 dicembre 2018, ha dichiarato altresì la pubblica utilità dell'intervento di cui trattasi, senza stabilire

il termine per il compimento delle procedure espropriative che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, è fissato in cinque anni dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera fissando, pertanto, la scadenza della pubblica utilità al 12 dicembre 2023;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2283 del 6 ottobre 2015, con la quale la Provincia di Foggia – Settore Ambiente ha espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, comprensivo dell'autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 108 del 5 giugno 2019, con la quale la Regione Puglia ha concesso alla Inergia S.p.A. una proroga del termine di inizio dei lavori ai sensi dell'art. 5 comma 21 della Legge Regionale n. 25/2012 a tutto il 12 dicembre 2019;

VISTA l'istanza del 5 settembre 2019, con la quale la società Inergia S.p.A. e la società Parco Eolico Ascoli S.r.l. hanno chiesto alla Regione Puglia il rilascio del provvedimento di voltura a favore della società subentrante Parco Eolico Ascoli S.r.l. della sopracitata Autorizzazione unica n. 202/2018, comunicando che in data 2 agosto 2019 la Inergia S.p.A., titolare dell'impianto, ha conferito il ramo d'azienda relativo, tra l'altro, al parco eolico denominato "Posticciola Ampliamento" e comprendente, tra le immobilizzazioni immateriali, l'autorizzazione unica n. 202/2018 alla società Parco Eolico Ascoli S.r.l., di cui Inergia S.p.A. è unico socio;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 168 del 13 settembre 2019, con il quale la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto a volturare a favore della Parco Eolico Ascoli S.r.l. l'autorizzazione unica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12 dicembre 2018;

PRESO ATTO della nota prot. n. 2021/0011626 del 9 marzo 2021, con la quale la Provincia di Foggia ha chiarito che l'art. 14-quater della Legge 241/90 dispone al comma 4: "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", come peraltro richiamato dall'art. 6-bis del dispositivo dell'Autorizzazione Unica" e che "La VIA, quale atto endoprocedimentale dell'AU, confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Regione, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 7, Legge 241/1990. Pertanto, circa la conferma della perdurante validità ed efficacia del titolo autorizzativo, si rimanda a quanto disposto dal citato art. 14-quater comma 4 della Legge 241/90.";

PRESO ATTO che la Provincia di Foggia, nella sopracitata nota, ha confermato altresì che la D.D. della Provincia di Foggia n. 2283 del 6 ottobre 2015, relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale è da intendersi adottata in relazione al progetto, complessivamente inteso, di cui alla D.D. 202 del 12 dicembre 2018 così come volturato alla società Parco Eolico Ascoli S.r.l. con D.D. n. 168 del 13/09/2019 avente ad oggetto: *"Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe (ora 18 MWe) al parco eolico denominato "Posticciola Ampliamento" sito in Loc. "Posticciola" nel Comune di Stornara (Fg) e relative opere di connessione alla RTN dell'impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 kV "Stornara"*;

VISTA la nota prot. n. 2079 del 16 maggio 2018, con la quale la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha comunicato la conclusione motivata del procedimento istruttorio relativo all'autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs 387/2003;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 29 novembre 2019, con la quale la Regione Puglia ha concesso alla Parco Eolico Ascoli S.r.l. una proroga del termine inizio lavori, ai sensi dell'art. 22, lettera a), della Legge Regionale n. 67/2017 a tutto il 12 dicembre 2020;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20200079731 del 9 dicembre 2020, con la quale la Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A e Parco Eolico Ascoli S.r.l. hanno richiesto congiuntamente alla regione

Puglia la voltura dei titoli autorizzativi a TERNA relativamente alle sole opere RTN di cui alla Determina Dirigenziale n. 202 del 12 dicembre 2018;

VISTA la D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 4 febbraio 2021, con la quale la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili – ha autorizzato la voltura del predetto D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018 in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. relativamente alla costruzione ed esercizio di:

- una nuova stazione elettrica RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV “Cerignola-Ortanova” (SE Stornara 2);
- due nuovi collegamenti a 150 kV tra la SE Stornara 2 e la SE Cerignola (quest’ultima già autorizzata con D.D. n. 4 del 27 gennaio 2016 in favore della società Enernac S.r.l.);

PRESO ATTO che all’art. 4 della D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021 della Regione Puglia è indicato che la dichiarazione di inizio dei lavori dovrà avvenire entro i sei mesi successivi alla data dell’emissione della voltura;

CONSIDERATO che in relazione a quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato con la L. 125/2020, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono prorogati sino ai 90 giorni successivi alla fine dello stato d’emergenza;

CONSIDERATO che in aderenza all’art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato con la L.125/2020, il termine ultimo per l’inizio dei lavori è stato prorogato al 29 giugno 2022;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA P20210049093 del 17 giugno 2021, con la quale la società Terna Rete Italia in rappresentanza di TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha richiesto di avvalersi della conservazione del termine di validità dei termini di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi del predetto art. 103, c. 2 del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato con la L.125/2020;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 126 del 29 giugno 2021, con la quale la Regione Puglia ha preso atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 238 del 26 aprile 2022, con la quale la Regione Puglia ha approvato, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR n. 327/2001, la delega dei poteri espropriativi, redatta nelle forme e nei limiti fissati dall’art. 3 comma 4 della L.R. n. 3/2005 a “TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.” in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D. Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata”;

CONSIDERATO che il comma 9-bis dell’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, introdotto dall’art. 13 bis della Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. D.L. Energia) prevede che “*Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l’autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale*”;

VISTA l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220056239 del 28 giugno 2022, con la quale Terna S.p.A.,

per il tramite di Terna Rete Italia S.p.A., giusta procura repertorio n° 46.569 raccolta n° 27.041 registrata il 15 ottobre 2021 al n. 24424 serie 1T, non riuscendo ad avviare i lavori per la realizzazione dell'opera nei termini stabiliti, ha chiesto a questo Ministero il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori, decorrenti dal 29 giugno 2022, di cui al D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021 della Regione Puglia, già prorogato, per effetto di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato con la L.125/2020, al 29 giugno 2022, nonché la conferma del termine ultimo per il completamento delle opere, di cui al D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021 della Regione Puglia, in mesi trenta dall'inizio dei lavori stessi;

CONSIDERATO che, nella sopracitata istanza del 28 giugno 2022, la Società ha altresì richiesto a questo Ministero il rilascio di una proroga di 5 anni del termine di validità della valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente con Determina n. 2283 del 6 ottobre 2015, a far data dal 15 maggio 2023;

VISTA la nota prot. n. 92992 del 14 settembre 2023, con la quale la Società, non essendo intervenuta la proroga del temine di inizio lavori e del termine di validità della valutazione di impatto ambientale, ha chiesto il rilascio in proprio favore di una proroga di 4 anni, decorrenti dal 12 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, della dichiarazione di pubblica utilità delle opere rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018, come volturata a TERNA S.p.A. con D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021, nonché una proroga di 24 mesi (e non più di 12 mesi come richiesto con istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220056239 del 28 giugno 2022), decorrenti dal 29 giugno 2022, del termine di inizio dei lavori di cui al D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021 della Regione Puglia, già prorogato al 29 giugno 2022, per effetto di quanto previsto dall'art.103, comma 2, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato con la L.125/2020;

VISTA la nota prot. n. 119846 del 23 novembre 2023, con la quale la Società, fermo restando quanto richiesto con le soprarichiamate istanze, ha chiesto la proroga del termine ultimo di inizio lavori di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di emissione del provvedimento di proroga stesso, al fine di allineare le date dei provvedimenti di proroga;

CONSIDERATO che nelle suddette istanze Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che i lavori per la realizzazione delle opere non sono stati avviati a causa di un notevole ritardo per il verificarsi delle seguenti imprevedibili situazioni:

- le attività di asservimento bonario in luogo di esproprio hanno comportato una tempistica più elevata anche a causa della difficoltà di contattare i proprietari a seguito delle note problematiche legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le suindicate criticità legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato rallentamenti e riprogrammazioni delle attività di progettazione esecutiva e sviluppo del progetto esecutivo anche in relazione alla difficoltà di accesso ai luoghi conseguente all'attività di asservimento;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 50/16 l'affidamento dei lavori può avvenire solo a seguito della verifica della progettazione (ovvero a seguito dello sviluppo del progetto esecutivo);

VISTO il D.M. 233 del 22 luglio 2024, e relativi allegati, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica- Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura, ha disposto una proroga di ulteriori 5 anni, fino al 29 giugno 2027, del termine del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia con Determina n. 2283 del 6 ottobre 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, *“Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario”*;

PRESO ATTO del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 539

del 19 gennaio 2024 nel quale è stato valutato che sussistono le condizioni per la concessione della proroga richiesta del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, nonché del parere della Soprintendenza speciale per il PNRR, espresso con prot. MIC|MIC_SS-PNRR_13568-P del 7 maggio 2024, costituenti parte integrante del sopraccitato D.M. 233 del 22 luglio 2024, e resi a seguito della valutazione della documentazione tecnica presentata dalla Società, comprensiva anche di una relazione tecnico ambientale atta a dimostrare la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento sussistenti al tempo in cui sono state svolte le valutazioni propedeutiche all'emanazione del precedente decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all'eventuale mutamento del contesto di riferimento;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20250048445 del 16 aprile 2025, con la quale la Società ha trasmesso, ad integrazione dell'istanza di proroga già presentata, la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con la richiamata D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018 della Regione Puglia, e successiva voltura avvenuta a favore di Terna con D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021;

VISTA la nota prot. n. 96857 del 21 maggio 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l'avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di proroga del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, del termine dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio, compresa la proroga dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 DPR 327/2001 di cui al D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018 e successive proroghe, parzialmente volturato a Terna S.p.A con D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021, invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 393738 del 12 luglio 2025, con la quale la Regione Puglia-Dipartimento Sviluppo Economico- Sezione Transizione Energetica ha comunicato che "a far data dal 12 gennaio 2021 (data di rilascio della D.D. n. 2 di voltura a Terna delle opere di rete) la scrivente Sezione: • nell'area del comune di Stornara nella quale insiste il progetto della Stazione Elettrica denominata Posticciola; • nell'area del progetto della realizzazione di due nuove linee a 150 kV che collegano la stazione di S.E. Stornara2 alla Stazione Elettrica Cerignola come sopra indicato; ha autorizzato n. 3 progetti riportati nella tabella riportata di seguito, regolarmente benestariati, per quanto relativo alla connessione, da Terna S.p.A. Si segnala inoltre che: • i lavori relativi ai progetti riportati in tabella ai numeri 1, e 3 (in colore verde) risultano realizzati, avendo le società proponenti inviato, alla scrivente Sezione, i relativi Atti di Collaudo; • il progetto riportato in tabella al numero 6 (in colore giallo) della citata tabella, risultano autorizzati e non ancora realizzati; • in rosso è riportata la determinazione di voltura delle opere di rete a Terna S.p.A.";

VISTA la nota prot. n. 178552 del 30 settembre 2025, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto dell'esito dell'iter istruttorio in oggetto, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (**Allegato 1**);

CONSIDERATO che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001 dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non

superiore a quattro anni;

CONSIDERATO che il comma 9-bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, introdotto dall'art. 13 bis della Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. D.L. Energia) prevede che *“ Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 ago-sto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, *“Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario”*;

VISTI gli atti di ufficio;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine di inizio dei lavori, di cui al di cui al D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021 della Regione Puglia, già prorogato al 29 giugno 2022, per effetto di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato con la L. 125/2020, è prorogato di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento.
2. Si conferma il termine ultimo per il completamento delle opere, di cui al D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021 della Regione Puglia, in mesi 30 (trenta), decorrenti dall'inizio dei lavori stessi.
3. È prorogata di anni 4 (quattro), decorrenti dal 12 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018, come volturata a TERNA S.p.A. con D.D. n. 2 del 12 gennaio 2021.

Articolo 2

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

f.to Dott.ssa Marilena Barbaro

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

f.to Arch. Gianluigi Nocco